

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	365
Proposta di legge (Discussione):	
Senatore BALDINI : Applicazione dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine del collocamento in ruolo speciale transitorio degli insegnanti ciechi di musica e canto (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (1443)	365
PRESIDENTE	365, 366, 368, 369, 370, 371
ELKAN, Relatore	366, 368
FINOCCHIARO	366, 368, 370
PICCIOTTO	367, 369, 371
LEONE RAFFAELE	367, 369, 370
MAGRI <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	368, 370, 371
LOPERFIDO	370, 371
ROMANATO	370
LEVI ARIAN GIORGINA	370
SERONI	371

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Badini Confalonieri, Caiazza, Codignola, De Zan e Titomanlio Vittoria.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Baldini: Applicazione dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine del collocamento in ruolo speciale transitorio degli insegnanti ciechi di musica e canto (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Baldini: « Applicazione dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine del collocamento in ruolo speciale transitorio degli insegnanti ciechi di musica e canto ».

La proposta di legge è stata già approvata dall'altro ramo del Parlamento e ha ottenuto il parere favorevole della nostra V Commissione (Bilancio).

Come i colleghi possono riscontrare, questa iniziativa legislativa si riferisce alla legge n. 831, del 1961, alla quale si riferiscono diverse altre proposte, che abbiamo convenientemente per poterle poi esaminare in modo organico.

Se ho posto all'ordine del giorno questa proposta di legge, facendo così eccezione all'accordo richiamato, è perché essa è stata già approvata dal Senato, senza considerare che essa si riferisce ad una particolare categoria di insegnanti: i ciechi.

Spetta alla Commissione, comunque, decidere se prendere in considerazione oggi stesso questo provvedimento o se rinviare

anche esso all'esame congiunto con gli altri che si riferiscono alla legge del 1961, n. 831.

Il Relatore onorevole Elkan ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ELKAN, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che è oggetto del nostro esame è la proposta di legge del senatore Baldini che intende dare concreta applicazione a quella norma dell'articolo 20 della legge n. 831 che prevedeva dei ruoli speciali transitori per gli insegnanti stabilizzati i quali si trovano nella scuola d'avviamento in condizioni particolari di insegnamento non contemplate dalla legge n. 831.

La proposta di legge riguarda un numero limitatissimo di insegnanti abilitati che non hanno potuto avere la stabilizzazione in base alla legge n. 744, del 1957, in quanto questa era precedente alla loro sistemazione stessa.

Ora questi insegnanti sono in possesso dell'abilitazione per la musica e canto, non per l'educazione musicale, ed il problema è stato posto anche in sede di discussione presso la Commissione Istruzione del Senato, ma è stato superato in quanto la dizione « educazione musicale » assorbe quella precedente l'indicazione della cattedra.

Si tratta di insegnanti particolarmente dotati e capaci giacchè purtroppo la stessa loro menomazione fisica, anzichè essere un difetto, si converte in elemento di scaltrimento della sensibilità musicale. E sono insegnanti benemeriti che, secondo il testo della proposta di legge, debbono avere almeno quattro anni di insegnamento e debbono avere avuto una qualifica non inferiore a distinto.

Il presentatore della proposta di legge si preoccupò allora della posizione di questi insegnanti privi di vista, in quanto la necessità di spostarsi da scuola a scuola diventava per essi di particolare fatica e di particolare difficoltà. Per questo, il ruolo transitorio che è contemplato per altri tipi di insegnamento e per altre categorie di insegnanti e che non è stato richiamato in causa per costoro al tempo della elaborazione della legge n. 831, può essere istituito con la proposta di legge che appunto stiamo esaminando.

Pertanto, poichè è stato ottenuto il parere favorevole della Commissione Bilancio, e poichè siamo nello spirito di una corretta estensione o interpretazione della legge n. 831 e poichè infine il provvedimento riguarda un numero limitato di insegnanti per i quali c'è senz'altro la disponibilità di cattedre (c'è infatti la possibilità dell'istituzione di una cattedra di istruzione musicale per le sei classi

esistenti in un complesso scolastico), vorrei pregare i colleghi della Commissione di confortare del loro voto favorevole la proposta di legge.

Vorrei aggiungere che non mi induce a questo soltanto un sentimento umanitario, che pure fu invocato durante la discussione al Senato, quanto invece proprio un interesse per la scuola, nonché un concetto di giustizia distributiva in riferimento agli insegnanti che si trovano nelle condizioni di poter beneficiare della legge n. 831.

L'osservazione fatta dal Presidente (e che più che obiezione, è un ricordo storico) a proposito di altri provvedimenti interpretativi della 831 che pure figurano nell'ordine del giorno della nostra Commissione, vorrei potesse essere accantonata per questo caso particolare. Ripeto: si tratta di venire incontro ad una legittima attesa di questi validi insegnanti, risparmiando loro la difficoltà di spostarsi da una sede all'altra. D'altronde, la proposta di legge, che al Senato ha ottenuto la unanimità dei consensi, non aumenta la spesa in maniera considerevole, giacchè gli insegnanti a cui essa si riferisce ricevono già un compenso dal Provveditorato agli studi.

Per tutte queste ragioni, rinnovo il mio invito alla Commissione ad approvare sollecitamente la proposta di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FINOCCHIARO. Onorevoli colleghi, debbo dichiarare innanzitutto la mia meraviglia. Eravamo rimasti d'accordo che avremmo emendato la « 831 » con un intervento organico che assorbisse tutte le ipotesi di modifica suggerite dalle varie proposte parlamentari. Ci viene ora dal Senato un provvedimento che modifica l'articolo 20 della legge numero 831, immettendo nei ruoli degli abilitati non stabilizzati. Siamo, cioè, ancora una volta di fronte al caso della « leggina » che travalica la sostanza e la natura del provvedimento che intende interpretare, immettendo nei ruoli personale che, in base alla « 831 » nei ruoli non dovrebbe entrare.

Non solo, ma (ritengo sia scorretto parlarne in questa sede) ogni qualvolta approviamo un provvedimento di carattere generale, il Senato ce lo blocca (si pensi alla legge n. 310, di iniziativa dell'onorevole Leone); lo stesso Senato, poi, elabora leggine, ce le manda e noi le approviamo con rapidità.

Non so quanto possa essere fruttuoso, ai fini di un corretto procedere legislativo, il

continuare ad occuparsi di piccoli provvedimenti frammentari. Vogliamo continuare ad andare avanti con questo criterio?

Non mi pare che si tratti di mettere in predicato la giustizia e la opportunità di sistemare gli insegnanti ciechi. È il principio generale con quale si lavora quello a cui mi riferisco: queste legghine che ci vengono « rifilate » dall'altro ramo del Parlamento, il quale blocca, poi, le poche, le pochissime leggi organiche che noi riusciamo ad approvare.

Vorrei che si considerasse attentamente tutto questo e che si cercasse di porre un limite a questo modo di lavorare, con il quale si cerca di contentare piccole minoranze, piccoli gruppi che sollecitano sulla base di un interesse particolare e settoriale. Legiferando in questo modo, finiamo soltanto col soddisfare esigenze periferiche e limitate, trascurando le esigenze e i problemi generali delle scuole.

PICCIOTTO. Onorevoli colleghi, ritengo che, indubbiamente, il Senato abbia tenuto conto, nell'approvare la proposta di legge oggi al nostro esame, di quegli aspetti umani a cui si riferisce il relatore, aspetti umani di cui condividiamo pienamente il valore.

Però, come diceva poc'anzi il collega Finocchiaro, questa proposta viene al nostro esame quando noi avevamo già organizzato i nostri lavori in riferimento alla 831.

Se mi richiamo all'accordo raggiunto, secondo il quale avremmo dovuto discutere tutte le proposte di legge tendenti a modificare la legge n. 831, è per due motivi: innanzitutto perché era stato assunto l'impegno che alla ripresa dei lavori avremmo discusso insieme tutte queste proposte di legge e, in secondo luogo perché, nella stipulazione dell'accordo stesso, si manifestò una comune volontà di arrivare ad un provvedimento organico, convinti tutti come siamo che la legge n. 831 presentava mille lacune e mille difetti, assolutamente da eliminare. Tale volontà fu espressa da tutti i gruppi, anche in rapporto alla situazione generale della scuola; e, nell'esprimere quella volontà, fu espresso anche l'augurio che lo stesso Governo si fosse presentato, al più presto possibile, con provvedimenti organici anche in merito agli insegnanti.

Ora mi sembra che per quanto riguarda il nostro lavoro, noi siamo arrivati già ad un risultato positivo, con la nomina di un comitato ristretto per esaminare, con riferimento particolare alla proposta di legge Romanato, tutti i provvedimenti relativi agli insegnanti elementari. Pertanto, rivolghiamo una proposta formale al Presidente di no-

minare, anche per quanto riguarda le proposte di modifica della legge n. 831, un comitato ristretto che possa mettersi a lavoro al più presto, immediatamente anzi, per esaminare tutti i provvedimenti relativi.

Indubbiamente, ad un certo momento, si renderà evidente anche l'esigenza di uno scambio di idee tra i due comitati ristretti essendoci dei problemi comuni da valutare.

Ritengo, pertanto, che il provvedimento oggi all'ordine del giorno e che ha avuto già l'approvazione da parte del Senato, dovrebbe essere anch'esso compreso in questo esame generale. Tanto più che, entrando nel merito, ci accorgiamo che, a differenza di quanto diceva il relatore, si tratta di una proposta di legge non meramente estensiva, ma di modifica della legge n. 831.

La proposta modifica, infatti, l'articolo 20 della 831, che prevede la sistemazione in ruoli transitori di insegnanti stabilizzati alla data di approvazione della legge stessa, cioè a dire stabilizzati alla data del 1961. Modificato è quindi quell'articolo della 831 poiché non si tratta di insegnanti stabilizzati, ma di semplici abilitati e direi soprattutto che si riapre il termine della legge n. 831. Infatti, è richiesta la permanenza di tre anni di servizio e l'abilitazione, che può essere stata conseguita anche nel 1962 o nel 1963. Vale a dire che il titolo di abilitazione non è richiesto nemmeno in corrispondenza alla data di approvazione della legge n. 831.

Ora, signor Presidente, noi abbiamo detto queste cose proprio perché nella sostanza non siamo contrari alla proposta di legge. E non siamo contrari per due motivi: innanzitutto per gli aspetti umanitari che sono stati qui sottolineati, ma soprattutto per una questione più generale: noi ci battiamo per la sistemazione di tutti gli insegnanti e, in questa prospettiva generale, noi intendiamo batterci anche per gli insegnanti ciechi che versano nella particolare situazione descritta dal Relatore.

LEONE RAFFAELE. Signor Presidente, non avrei obiezioni a che la proposta di legge fosse approvata; ella sa che sono particolarmente sensibile ai problemi degli invalidi, per mio carattere e per la vecchia abitudine di sostenere questi nostri amici che sono stati provati dalla sfortuna in maniera particolare.

Ho una sola perplessità, che prospettavo, pocanzi, all'amico onorevole Elkan. Di fatto, cioè, noi andiamo ad introdurre una distinzione che non è basata su nessun altro titolo che non sia un difetto fisico. È concepibile una distinzione di tale natura? Che, cioè,

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1964

degli abilitati ciechi possano passare nel ruolo transitorio, mentre ne restano fuori degli abilitati non ciechi?

È sul piano giuridico che mi pongo questo problema, al quale trovo difficile dare una soluzione.

Cercavo di istituire una analogia con quanto abbiamo fatto nella stessa « 831 », allorché abbiamo introdotto una eccezione sostanziale per gli ex combattenti (articolo 11). Ma non so se il paragone calzi.

Chiederei, perciò, onorevole Presidente, un rinvio di qualche giorno, onde poter approfondire questi elementi problematici.

Per scrupolo di coscienza ho fatto presenti le mie perplessità; ma, ove la Commissione fosse d'accordo per un'approvazione, oggi stesso, della legge, io darei il mio voto favorevole, anche se si creerebbe la disparità sostanziale fra abilitati a cui ho fatto cenno.

PRESIDENTE. Pur senza dichiarare chiusa la discussione generale, ritengo che a questo punto il rappresentante del Governo potrebbe intervenire in modo chiarificatore sul problema.

MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Desidero unicamente fare una precisazione. Siccome ho sentito l'onorevole Finocchiaro parlare di un blocco che il Senato avrebbe applicato alla « 310 » debbo dire che ho urgenza di recarmi appunto in Senato dove si debbono oggi discutere i provvedimenti nn. 310 e 286. Non è che si sia voluto fermare da parte del Senato quella proposta di legge; siccome era in discussione la « 286 », in sede legislativa, e la « 310 » in sede referente, se ne era rinviato l'esame in attesa che anche quest'ultima proposta venisse trasferita in sede legislativa. In ogni caso, la Commissione di merito del Senato discuterà oggi l'uno e l'altro provvedimento.

FINOCCHIARO. Forse sono stato infelice nelle mie espressioni, onorevole Magrì, ma il fatto è che riceviamo montagne di lettere, in cui si dice che si intende, appunto da parte del Senato, modificare quell'articolo, emendare quell'espressione, ecc. E questa è la maniera per fermare i provvedimenti che noi inviamo all'altro ramo del Parlamento. Ed il più delle volte si tratta di provvedimenti urgentissimi, la cui approvazione ci è stata sollecitata anche dal Governo (si pensi alla « 310 »).

MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ho voluto solo prospettare lo stato di fatto, qual'è

PRESIDENTE. Vogliamo allora interpretare le parole del collega Finocchiaro non come una critica rivolta all'altro ramo del Parlamento, ma soltanto come l'espressione di un desiderio, che è comune a tutti noi che abbiamo approvato quei due provvedimenti, di vederli quanto prima approvati dal Senato.

Rammento agli onorevoli colleghi che già nella seduta del 13 marzo 1964 è stato nominato un comitato ristretto per l'esame di tutte le proposte di legge relative alla legge n. 831, che non fossero puramente interpretative.

Anche perché il collega Leone ha chiesto qualche giorno di tempo, proporrei di convocare questo comitato ristretto integrato dai deputati Picciotto e Romanato per giovedì prossimo.

Il comitato nominato il 13 marzo era così composto: Franceschini, relatore; Leone Raffaele, Finocchiaro, Valitutti, Scionti, Giugni Lattari Iole e Titomanlio Vittoria. Oltre che in questi, ovviamente, il comitato è anche investito dell'esame delle proposte di legge Romanato 3177, Russo Spina 390, Servadei 391, Illuminati 641, Terranova 1030, Bertè 1073, Gagliardi 1127, Finocchiaro 1260 e Titomanlio Vittoria 944.

ELKAN, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sempre intervenendo non a conclusione della discussione generale ma in via interlocutoria sulla questione di rinvio al Comitato ristretto, non posso nascondere un certo turbamento che mi procura l'andamento di questa discussione. Infatti, avevo già previsto le difficoltà e le avevo meditate, tuttavia ritenevo che la proposta di legge potesse essere accolta nella giornata di oggi superando i dubbi circa l'interpretazione della legge n. 831.

Vorrei richiamare alla mente dei colleghi due considerazioni che mi sembrano importanti. In questa Commissione noi abbiamo già trattato ampiamente il problema degli insegnanti ciechi e, come i colleghi ricordano, si è rivelato che la nostra legislazione scolastica impediva ad insegnanti privi di vista la possibilità di concorrere a delle cattedre, che non fossero quelle previste per l'insegnamento da affidarsi ai ciechi, con un'interpretazione restrittiva che in altri paesi del mondo non esiste. Ed ebbi allora la fortuna — perché la ritengo tale — di essere relatore e di poter insistentemente sostenere la tesi dell'allargamento delle norme a tutti i non vedenti, per qualunque tipo di cattedra, conformemente appunto a quanto avviene negli altri

paesi. E questo non solo per ragioni di carattere umanitario, ma perché questo è un diritto che i non vedenti hanno ed inoltre perché essi hanno la capacità di assolvere pienamente ai loro compiti, qualora vincano concorsi o siano preposti a cattedre. In quella occasione, anzi, comunicai ai colleghi delle esperienze mie personali in questo campo che credo li interessassero non poco.

Per quanto riguarda la proposta di legge del senatore Baldini, noi ci troviamo di fronte ad una ventina di insegnanti (o comunque un numero non superiore a 22) ciechi di musica che hanno delle particolari attitudini per questo loro preciso compito didattico, che hanno tre anni, come minimo, di insegnamento, che hanno acquistata un'abilitazione — non didattica, ma vera, autentica, normale abilitazione —, che non potevano essere stabilizzati dalla legge n. 744 poiché intervenuta successivamente, e che hanno soltanto una condizione che può rendere perplessa la Commissione: non essendo stabilizzati e chiedendo di entrare nel ruolo transitorio, provocherebbero una applicazione dell'articolo 20 talmente estensiva da poter creare delle grosse perplessità, che riconosco valide.

Però, riconosco anche, e rammento alla Commissione, che essi hanno la qualifica dolorosa di essere non vedenti. E se noi abbiamo delle disposizioni nella nostra legislazione che rendono obbligatorie le assunzioni di non vedenti presso l'amministrazione dello Stato (e nessuna obiezione si pone quando esiste questa condizione, formale e sostanziale, di una minorità fisica), io chiedo se la Commissione non possa considerare la condizione di questi insegnanti (collocati già nella scuola, forniti di abilitazione, validi nell'insegnamento, che passano da un tipo di scuola precedente alla scuola dell'obbligo dove esiste la materia « educazione musicale », che è proprio la materia alla quale possono concorrere) e superare non dico il contrasto eventuale tra Camera e Senato, tra Commissione nostra e Commissione del Senato, ma anche quelle preoccupazioni di carattere formale che sono state affacciate.

Non credo che la nostra Commissione farebbe qualcosa fuori dalla regolarità e legittimità parlamentare e legislativa prendendo in considerazione questa categoria di insegnanti. Ripeto ancora una volta che non vorrei che la questione fosse posta sul piano dei sentimenti umanitari, bensì su quello di una giustizia distributiva nell'ambito dell'amministrazione della legislazione italiana. Gli insegnanti a cui ci si riferisce non chiedono

la carità o la pietà di alcuno, bensì un riconoscimento che può essere loro dato sulla base di titoli uguali agli altri e della constatazione che costituisce una cattedra di musica, possono concorrere ben quattro complessi scolastici, magari distanti fra loro chilometri e chilometri. Le conseguenti difficoltà di distanza creano gravissime complicazioni alla loro attività, attività che, come ho già detto, è considerata validissima, anzi superiore qualitativamente a quella svolta da docenti in condizioni normali.

Ho voluto dire questo perché non apparisse che il relatore ha sorvolato semplicemente, nell'espone il problema, quelle che sono le difficoltà di carattere formale che vi si incontrano. Ma ritenevo, e ritengo ancora, di poter chiedere di superare le grandi difficoltà; di non associare questa proposta di legge alle altre relative alla 831; di approvarla oggi stesso. La scuola dell'obbligo acquisterà, così, degli insegnanti non portati da origini estranee alla responsabilità della scuola, ma inseriti nella scuola stessa, vitalmente, profondamente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ferma restando la convocazione del comitato ristretto, come già stabilito, per giovedì prossimo, il collega Elkan, come relatore, ha manifestato il suo pensiero, circa l'opportunità di discutere oggi stesso questa proposta di legge separandola dalle altre che riguardano la 831.

In fondo, questa era anche la mia speranza quando ho messo la proposta stessa all'ordine del giorno, non lo nego. Chiedo alla Commissione di decidere in merito.

PICCIOTTO. A me pare che l'obiezione maggiore alla legge sia venuta dall'onorevole Leone. Il relatore, dopo essersi richiamato dapprima a principi umanitari che tutti noi condividiamo, dice adesso: « vi chiedo un riconoscimento sulla base di un diritto ». Ma allora, su questa base di diritto si trovano migliaia di insegnanti: riconosciamo tale diritto a tutti.

LEONE RAFFAELE. Desidero chiarire alla Commissione come la penso, fino in fondo. È necessario un grande atto di coraggio se si vuole procedere a fare una cosa che è veramente nuova nella legislazione italiana. Giustamente l'amico e relatore Elkan ha richiamato un diritto da parte di questi non vedenti. E lei sa, signor Presidente, se una tesi simile mi affascina; ho sempre lottato per tutti gli invalidi civili. Come uomo e come parlamentare, sono veramente sensi-

bile a questo problema. Ma, allora, il coraggio bisogna prenderlo con due mani.

Si sa che, infatti, in tutta la legislazione italiana, è oggi sancito il principio del diritto all'occupazione dei mutilati ed invalidi civili, oltre che dei mutilati ed invalidi di guerra; ma soltanto per aliquote e per alcune attività che non sono di questo tipo. Si tratterebbe quindi di introdurre, per la prima volta, nella legislazione del nostro Paese, una nuova indicazione e finalmente i mutilati ed invalidi civili, sulla base di un'esatta interpretazione della Costituzione, entrerebbero, a pari titolo, in tutte le attività della vita pubblica.

Si inizierebbe dalla scuola. Ed io sono esplicito. onorevole Presidente. A me non dispiacerebbe che, finalmente, partendo dagli insegnanti ciechi si indicasse questa apertura nuova in tutta la legislazione italiana. Ne sarei, anzi, estremamente felice. Gli insegnanti ciechi — e non dico questo per senso umanitario, ma come giudizio obiettivo — sono tra i più validi nell'insegnamento. Forse hanno, per quella che è la loro condizione, un senso più profondo di quello che è il contatto con gli altri esseri umani.

È la mia esperienza che mi suggerisce questa dichiarazione. Ho avuto modo di ispezionare, per incarico del Ministero, alcuni insegnanti ciechi di filosofia e storia. Debbo confessare di avere riscontrato in questi individui una preparazione splendida...

LOPERFIDO. Non è di questo che si discute oggi.

LEONE RAFFAELE. Insomma, se vogliamo introdurre questa novità nella legislazione italiana, io sono subito d'accordo.

FINOCCHIARO. Non la introduciamo, onorevole Leone! Non si tratta di introdurre una novità; non discutiamo sul diritto dei ciechi ad entrare nella parità di riconosciuta capacità, sul problema che apre la legge.

ROMANATO. Condivido la impostazione dell'onorevole Leone sul problema degli invalidi in generale, ma vorrei richiamarmi a quanto detto dall'onorevole Elkan. Vi è una ragione di particolare urgenza. Il problema a cui la legge vuol portare soluzioni è sorto con la istituzione della scuola dell'obbligo.

Siccome con le nuove norme relative a questa, infatti, l'insegnamento musicale viene reso obbligatorio soltanto nella prima classe, occorrono ben sei sezioni per formare una cattedra.

Di qui, il sorgere di una difficoltà che è propria di questo particolare tipo di invalidità: il doversi spostare da una sede al-

l'altra. Il sordo, o un altro invalido, non ha gli stessi motivi di disagio del cieco, il quale, nel caso che stiamo prendendo in considerazione, deve potersi trovare successivamente in 4, 5, 6 scuole medie, localizzate spesso in comuni lontani fra loro.

Tanto è vero che la ragione profonda di questa nostra proposta risiede nel terzo comma dello stesso articolo del provvedimento di legge, laddove si dice che il Ministero assegnerà, possibilmente, i posti di ruolo nel Comune di residenza o, comunque, nell'ambito della provincia.

Vi è inoltre da dire che, da parte del Ministero, si è tenuto conto di questo ordine del giorno nell'assegnazione degli incarichi e delle supplenze. Ritengo, pertanto, che questi ciechi, dopo l'entrata in vigore della legge, si troverebbero in condizioni di particolare disagio, data appunto la loro menomazione.

Chiederei, pertanto, possibilmente, di non collegare la presente proposta alle altre riguardanti la legge n. 831, ma di considerare questa categoria con un criterio particolare.

PRESIDENTE. Possiamo pregare il comitato ristretto di esaminare per primo questo problema e darci quindi il suo avviso.

FINOCCHIARO. Siamo d'accordo.

LEVI ARIAN GIORGINA. Vorrei aggiungere che il comitato ristretto deve tener conto che non esistono soltanto insegnanti ciechi di musica e canto (sono anzi pochissimi) ma anche di altre materie.

PRESIDENTE. Si tratta di insegnanti per la scuola media. È il problema del movimento di costoro da un luogo all'altro che si pone in relazione alla scuola media.

Allora, giovedì prossimo il comitato ristretto affronterà questo problema e vedrà se sarà il caso di esaminarlo separatamente.

ROMANATO. Non potrebbe la Commissione già adesso decidere che esso va esaminato a sé?

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché le cattedre di ruolo di educazione musicale non saranno molto numerose e questi ciechi, continuando a fare da incaricati, si troveranno molto probabilmente a dovere assolvere a tali incarichi in parecchie scuole e qualche volta anche in diverse residenze e in diversi Comuni, per questo particolare stato di disagio che si viene a creare a degli insegnanti privi di vista, si potrebbe considerare l'opportunità di concedere quella stabilizzazione che questi insegnanti non hanno potuto ottenere per va-

rie ragioni e quindi inserirli in un ruolo speciale transitorio.

Se tale proposta potesse essere considerata in sé e per sé con le ragioni che la rendono valida e cioè le particolari condizioni di insegnamento della scuola media da una parte e dall'altra la menomazione fisica degli insegnanti di tale categoria, io ritengo che essa potrebbe essere approvata senza suscitare tutti quei raffronti e complicazioni con la legge n. 831; sarebbe una questione disimpegnata da quella legge e costituirebbe uno dei tanti piccoli provvedimenti con i quali si va incontro ad una particolare categoria degna di considerazione. In questo modo si potrebbe approvare la proposta senza deferirla al comitato ristretto.

PICCIOTTO. V'era già però la proposta del Presidente di deferire la questione al comitato ristretto.

PRESIDENTE. La proposta ha trovato evidentemente delle difficoltà.

LOPERFIDO. La difficoltà è nata dal fatto che ella ha aperto la discussione mentre, come ella stesso aveva precisato, non si doveva entrare nel merito, cosa che invece è stata fatta da parte di alcuni colleghi e dello stesso Sottosegretario.

PRESIDENTE. La proposta era di rinviare il provvedimento. Uno dei colleghi della Commissione ha detto di non essere d'accordo; ed ella sa che, in questi casi, qualora ci siano pareri diversi, il Presidente deve porre in votazione la proposta di sospensiva. Dato l'interesse dell'argomento non ho creduto di dover limitare il numero ed il contenuto degli interventi.

PICCIOTTO. Desidero far rilevare al Sottosegretario che le difficoltà per questi insegnanti sussistono sia da titolari che da abilitati. Noi non modifichiamo le cattedre.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è così perché questo inca-

rico viene posto in graduatoria come tutti gli altri incarichi e quindi può capitare qualunque incarico, anche spezzettato. Invece, essendo nominati in ruolo, essi devono andare necessariamente in una cattedra di ruolo.

SERONI. Non riesco a capire l'obiezione di alcuni colleghi a che il comitato ristretto esamini questa proposta.

Da tempo ormai non riusciamo a discutere in questa Commissione che problemi estremamente settoriali senza poter affrontare quelli più generali. Tuttavia i dibattiti in Commissione sono assai lunghi ed implicano moltissimi problemi. In tal modo si finisce per involgere in una leggina problemi enormi di carattere generale.

Sono pertanto favorevole a che il comitato ristretto esamini anche questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il comitato ristretto esaminerà, giovedì prossimo, tutte le proposte di legge, ma esso deve soprattutto occuparsi, nelle presenti circostanze, della possibilità di svincolare la proposta di legge n. 1443 del senatore Baldini dalle altre per poterla — se nel caso — approvare rapidamente, in omaggio alle considerazioni di opportunità ed urgenza fatte valere nel corso della seduta.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI